



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

COPIA

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| N°4 del 07-03-2023 Reg. delib. | Ufficio competente TRIBUTI |
|--------------------------------------|-------------------------------|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA. |
|---------|--|

Oggi **sette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica, il Consiglio Comunale così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Martini Giuliano | Presente | Calaon Lisa | Presente |
| Polito Erika | Presente | Rigoni Piergiorgio | Presente |
| Facchin Mauro | Presente | Zampella Andrea | Presente |
| Veronese Claudio | Presente | Ghiotto Renzo | Presente |
| Schiavon Nico | Presente | Mion Monica | Presente |
| Toniolo Luca | Presente | Malandrin Ivan | Presente |
| Turetta Alessio | Assente | | |

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Fortin Paolo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martini Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i Sigg.:

Facchin Mauro

Calaon Lisa

Mion Monica

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA. |
|----------------|--|

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione del tributo TARI (Tributo servizio rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.04.2022;

PRESO ATTO della delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21.04.2022 in ragione a quanto previsto da ARERA con deliberazione n. 15/2022/R/rif;

TENUTO CONTO che in ambito regolamentare, l'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applichino le disposizioni di legge e che la potestà regolamentare poi ribadita anche dall'art. 149 TUEL, sancisce che può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica;

PRESO ATTO che sulla base del sintetico quadro normativo richiamato, emerge con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità, rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, ma occorre anche contemperare ai nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni;

VISTO:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D. Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D. Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;
- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif;

TENUTO CONTO delle seguenti principali novità che interessano la modifica al regolamento TARI, a seguito del recepimento della delibera ARERA 15/2022/R/rif:

1. Art. 16, comma 1): Le riduzioni per le utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa del tributo;

2. Art. 16, comma 2): per le utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni;
3. Art. 20, comma 1): la dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF delibera ARERA n. 15/2022;
4. Art. 21, comma 5, punti c) e g): nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente gli elementi recapito postale, di posta elettronica del contribuente (c) e la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni ed agevolazioni (g);
5. Art. 21, comma 6, punti c) e g): nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente gli elementi recapito postale, di posta elettronica del contribuente (c) e la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni ed agevolazioni (g);
6. Art. 21, comma 8): all'atto della presentazione della dichiarazione, il Comune deve rilasciare ricevuta e dare comunicazione di erogazione del servizio, entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione;
7. Art. 21, comma 9): le principali informazioni circa l'erogazione del servizio e della gestione del tributo sono fornite anche attraverso il sito internet comunale nella sezione dedicata alla "Trasparenza rifiuti ARERA" oppure attraverso il sito internet del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
8. Art. 23: il Comune deve regolamentare l'ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio tributi del Comune. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, è possibile rinviare al gestore delle suddette attività, per quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del TQRIF;

PRESO ATTO che le modifiche recepite nel presente atto non comportano variazioni dirette e/o indirette sulla situazione economico-finanziaria;

VISTO:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 15 dell'articolo 13 del D 16 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTA la bozza di regolamento predisposta e allegata alla presente sub A), composta da n. 34 articoli;

PRESO ATTO che l'art.3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che la bozza del Regolamento allegato sub A) è stata esaminata dalla Commissione per lo Statuto e i Regolamenti in data 14.02.2023;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pervenuto al prot. com.le n. 2074 in data 22.02.2023 (allegato sub B);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, le modifiche al "Regolamento per la disciplina del Tributo servizio rifiuti (TARI)" come da testo allegato sub A) alla presente deliberazione, composta da n. 34 (trentaquattro) articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento modificato entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia e loro successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento modificato, approvato dal Consiglio Comunale.

Sono presenti: Virginia Bellotto Istruttore Direttivo dell'Ufficio Ragioneria e Laura Zanta Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

= = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n.8 del 23.02.2023;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Calaon Lisa;

ACQUISITO il parere espresso dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

La proposta di deliberazione viene messa ai voti:

Su numero 12 Componenti il Consiglio presenti e n. 12 Componenti il Consiglio votanti;

Con n. 12 voti favorevoli unanimi, resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 8 del 23.02.2023.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA. |
|----------------|---|

**IL Sindaco
Martini Giuliano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Vice Segretario Comunale
Fortin Paolo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*
Si dà atto, altresì, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento.

Data 23-02-23

Il Responsabile del servizio
F.to Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

Si dà atto, altresì, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento.

Data 23-02-23

Il Responsabile del servizio
F.to Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 07-03-2023**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 202.

COMUNE DI VO' li 16-03-2023

L' INCARICATO
Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 07-03-2023**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Tributo TARI (Tributo servizio rifiuti) - MODIFICA.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VO' li 16-03-2023

L'INCARICATO
Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa